TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 96

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 18, 19, 20, modif

Impiego civile di Stato ai sottufficiali di carriera.

I sottufficiali possono dopo aver ultimato 12 anni di ferma e fino a tutto il 14° anno di servizio purche' non congedati da piu' di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato:

a) applicato nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della R. Marina (tutti i posti disponibili);

b) applicato nel personale d'ordine degli arsenali militari marittimi (tutti i posti disponibili);

e) magazziniere nel personale d'ordine dei magazzini militari marittimi (tutti i posti disponibili);

d) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Genio militare per la R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto);

e) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni Armi e Armamenti navali, limitatamente alle specialita' arteficieri, attrezzatori e cordari (1/3 dei posti disponibili);

f) disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici della R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto);

g) impiegati d'ordine e di custodia nelle varie amministrazioni dello Stato, compresa, fra queste, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato ed escluse quelle della Marina e della Guerra (un terzo dei posti disponibili in concorso con i sottufficiali del R. Esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi).

L'accertamento della idoneita' a conseguire gli impieghi civili di cui sopra od all'ammissione ai relativi esami, quando prescritti, viene effettuato presso il Ministero della Marina da una commissione formata da un capitano di vascello o di fregata, presidente, da un ufficiale superiore commissario e da un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della marina.

All'assegnazione degli impieghi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) provvede il (Ministero

della marina.; all'assegnazione dei posti di cui alla lettera g) provvede il Ministero della guerra.

Nelle nomine ai posti di cui alla lettera g) i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

Il sottufficiale in nota per l'ammissione all'impiego civile di Stato perde titolo allo stesso all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perde altresi' titolo all'impiego il sottufficiale di carriera dispensato dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettera d) n. 2, e lettera e).

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-96-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-18-19-20-modif/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it